

## Relazione tecnica

### Successioni Conviventi

Con la norma in questione viene previsto che sull'ammontare complessivo netto dei beni rientranti nelle successioni effettuate a favore del convivente, per testamento o per legge, si applica in luogo dell'attuale 8 per cento, una soglia di esenzione fino all'importo di 100 mila euro ed una tassazione del 5 per cento sulla parte eccedente tale limite.

Per stimare il valore delle successioni spettanti ai conviventi sono stati elaborati i dati contenuti nelle successioni verso altri soggetti persone fisiche (non legati da grado di parentela), considerando che attualmente tra questi rientrerebbero i conviventi.

L'ammontare delle successioni a favore di altri soggetti persone fisiche ottenuta è risultata pari a circa il 20 per cento del totale "altri soggetti". Di questi il 15 per cento è stato prudenzialmente attribuito ai potenziali soggetti conviventi. Inoltre sono state individuate le quote al di sotto e al di sopra della soglia indicata dei 100 mila euro.

La perdita di gettito derivante dall'introduzione della norma è costituita dalle quote di successioni che verrebbero a trovarsi al di sotto della soglia individuata più, per le quote eccedenti la stessa, il differenziale tra l'aliquota attuale dell'8 per cento e la nuova pari al 5 per cento.

Considerando che il valore stimato delle successioni testamentarie per gli altri soggetti ammonta a circa 633 milioni di euro, applicando prudenzialmente il 15 per cento alle convivenze, considerando la distribuzione delle successioni rispetto alla soglia di esenzione, e utilizzando l'aliquota del 5 per cento, risulta che il nuovo gettito ammonterebbe a 2,1 milioni di euro.

Attualmente il gettito derivante dalle successioni testamentarie a favore di altri soggetti, per la parte individuata come conviventi si stima essere di circa:

$$633 \text{ mln} * 15\% * 8\% = 7,6 \text{ milioni di euro}$$

Per quanto attiene alla parte delle successioni per legge risulta difficile procedere ad una stima puntuale, in assenza di informazioni sulla distribuzione delle quote fra gli eredi in presenza di conviventi, tuttavia si ritiene in via prudenziale che gli effetti complessivi siano sostanzialmente nulli.

Infatti considerando che le quote spettanti ai conviventi verrebbero sottratte dalla massa ereditaria di cui beneficiavano prima figli, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle e parenti entro il terzo grado, e che tali quote prima erano prima assoggettate, nel caso dei parenti in linea retta, ad una aliquota più bassa (del 4 per cento anziché del 5 per cento) con una fascia di esenzione più elevata (un milione di euro anziché 100 mila euro), si stima che in tutti questi casi possa risultare un limitato recupero di gettito non quantificabile. Per quanto riguarda, invece fratelli e sorelle, ci sarebbe una limitata perdita di gettito (dato che a parità di soglia di esenzione avremmo un'aliquota del 5 per cento anziché dell'attuale 6 per cento). Sebbene le quote che vanno ai parenti in linea retta costituiscono una quota rilevante delle successioni si può affermare in via prudenziale che l'effetto complessivo netto derivante dall'applicazione della successione legittima per i conviventi sia nullo.

Ne deriva che la perdita di gettito di competenza annua risulta essere, in milioni di euro, di:

	Successioni
Gettito Attuale	7,6
Nuovo gettito	2,1
Perdita di gettito	- 5,5

L'andamento di cassa, in milioni di euro, per il periodo 2007 - 2009, ipotizzando che il provvedimento inizi a decorrere dal 1° marzo 2007, e considerato che le successioni hanno un anno di tempo per essere registrate, sarà :

	2007	2008	2009
Successioni	0	-4,6	-5,5

Al predetto onere si provvede:

- 1) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge di cui all'Unità previsionale di base 4.1.5.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- 2) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando:
  - a) per l'anno 2008 per un importo pari a 625.000 euro ciascuno gli accantonamenti relativi ai Ministeri:
    - per i beni e le attività culturali;
    - della salute;
    - dell'università e della ricerca;
    - della solidarietà sociale;
  - b) per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

*Prospetto riepilogativo*

in milioni di euro			
	2007	2008	2009
<b>onere:</b>	0	4,6	5,5
<b>copertura:</b>			
Rid. Aut. Spesa art. 1, c. 20, L. 266/05		2,1	2,9
Fondo speciale tab. A		2,5	2,6
MEF (da cont. Ambientale)			2,6
MIBAC		0,625	
SALUTE		0,625	
UNIVERSITA'		0,625	
SOLIDARIETA' SOCIALE		0,625	
<b>TOTALE COPERTURA</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>